



CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 6.04.2017.

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Criteri da seguire per l'individuazione delle aree per il commercio su aree pubbliche
- Art. 5 – Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 – Commissione consultiva
- Art. 7 - Carta d'esercizio attestazione annuale
- Art. 8 – Durata delle concessioni

CAPO II – SUDDIVISIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

- Art. 9 – Individuazione dell'area destinata al mercato
- Art. 10 – Suddivisione dell'area di mercato
- Art. 11 - Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

- Art. 12 – Delimitazione dei posteggi
- Art. 13 – Calendario annuale
- Art. 14 – Orario di vendita

CAPO IV – ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 15 – Esercizio dell'attività
- Art. 16 – Autorizzazione commerciale – posteggio
- Art. 17 – Assegnazioni dei posteggi liberi
- Art. 18 – Criteri per le assegnazioni dei posteggi graduatoria
- Art. 19 – Criteri per le assegnazioni dei posteggi agli agricoltori e graduatoria
- Art. 20 - Sospensione e revoca autorizzazione
- Art. 21 – Scadenza e revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 22 – Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 23 – Sospensione della concessione del posteggio
- Art. 24 – Trasferimenti per migliorie
- Art. 25 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 26 – Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 27 – Verifica delle presenze
- Art. 28 – Assegnazione giornaliera Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati (spunta)
- Art. 29 – Graduatoria di spunta
- Art. 30 – Tassa e spese per occupazione
- Art. 31 – Tassa smaltimento rifiuti
- Art. 32 – Sanzioni amministrative

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

- Art. 33 – Affissione del documento identificativo
- Art. 34 – Posteggi – banchi di vendita
- Art. 35 – Norme igienico-sanitarie

- Art. 36 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 37 – Limiti e divieti per i concessionari
- Art. 38 – Soppressione, spostamento della sede e del giorno del mercato
- Art. 39 - Mercati straordinari

CAPO VI – BATTITORE

- Art. 40 – Svolgimento dell'Attività con il Sistema del Battitore

CAPO VII- POSTEGGI ISOLATI

- Art. 41 – Disposizioni generali
- Art. 42 - Modalità di assegnazioni

CAPO VIII-COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 43 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 44 – Disposizione per i commercianti itineranti
- Art. 45 -Limitazioni e divieti per il commercio esercitato in forma itinerante

CAPO IX-FIERE

- Art. 46 - Istituzione delle fiere
- Art. 47 - Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica
- Art. 48 - Assegnazione dei posteggi – Modalità
- Art. 49 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 50 - Modalità di funzionamento
- Art. 51 - Obblighi e divieti
- Art. 52 - Esclusione dalla fiera
- Art. 53 - Circolazione veicolare
- Art. 54 – Esercizio temporaneo e fiere non calendarizzate

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 – Entrata in vigore e diffusione
- Art. 56 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 57 - Abrogazione norme precedenti

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio, nelle fiere e su altre aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal titolo X del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio su aree pubbliche, dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex articolo 70, comma 5 del D. Lgs n. 59/2010, dalla Dgr n.X/5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR 6/2010, dalla D.d.u.o.(Decreto del dirigente dell'unità Organizzativa Commercio) n.7240 del 22/07/2016 e della .
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni di altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) **per commercio su aree pubbliche**, commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **per posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, dalla quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- e) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi
- f) **per posteggi isolati** le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali non siano individuati più di 2 posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- g) **per mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggi
- h) **per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si aspira ad occupare, occasionalmente, un posto o non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- i) **per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- j) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

- k) **per produttori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001;
- l) **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) **presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- n) **attrezzature**: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- o) **per posteggi liberi**: si intendono posteggi di prima istituzione, posteggi dei quali il titolare ha dichiarato la rinuncia, posteggi che sono stati revocati, posteggi dei quali risulta scaduta la concessione.
- p) **manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate**: manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati o soggetti privati;
- q) **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 18 bis della LR 6/2010;
- r) **attività occasionali di vendita in manifestazioni pubbliche**: attività accessoria di vendita o somministrazione alimenti e bevande svolta da soggetti su aree private nell'ambito di manifestazioni temporanee non aventi fini di lucro.

Art. 3 FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti idriche ed elettriche in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - g) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - a) un facile accesso ai consumatori;
 - b) sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - c) il minimo disagio per la popolazione;
 - d) la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - e) un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
 - h) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art.4

CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati e fiere, il Comune deve rispettare:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- La densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente

Art.5

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e nelle fiere, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso la Polizia Locale, il Responsabile d'Area Attività Istituzionale ed Amministrative, Il Responsabile Area Territorio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Responsabile dell'Area Attività Istituzionale ed Amministrativa si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto della vigente pianta organica.

Art 6

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 è istituita la Commissione Consultiva per il commercio su area pubblica, le cui funzioni sono espressamente stabilite dal c.4 dell'art. 19 della sopra citata legge.
2. La Commissione Consultiva è così composta:
 - - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - - Dirigente responsabile del Settore o suo delegato;
 - - un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - - un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - - un dipendente dell'ufficio comunale competente con funzioni di segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è pari a quella dell'organo che la nomina.
4. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Essa delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il componente che senza giustificato motivo non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono in un anno solare viene considerato decaduto dall'incarico.
7. La lettera di convocazione deve essere inviata dal segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
9. La commissione viene sentita in riferimento agli argomenti elencati al comma 4 dell'art.19 della legge regionale 6/2010;
10. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art.7

CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE

1. Gli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante o titolari di concessione di posteggi di mercati, devono essere in possesso della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale, modelli uniformati regionali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La "Carta d'Esercizio" è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati dell'impresa, tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi (posteggi fissi, itineranti, sagre/fiere). La Carta d'Esercizio non sostituisce, il titolo autorizzatorio che deve essere esibito, in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
3. Il Responsabile del servizio ottempera alla vidimazione, verificati i dati contenuti nella Carta di Esercizio relativamente alle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
4. "L'Attestazione Annuale" è il documento con cui viene certificato, previa presentazione di adeguata documentazione, che il titolare dell'autorizzazione ha assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. La richiesta di rilascio dell'attestazione annuale deve essere presentata, mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale con le modalità indicate al successivo comma 5. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale compete al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di commercio o ad un'associazione di categoria abilitata, nei 30 giorni successivi all'invio della richiesta di vidimazione e della relativa documentazione. L'attestazione annuale deve essere ottenuta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
5. Con la D.d.G. regionale n. 2613 del 28/3/2012 è stato stabilito l'obbligo della compilazione della Carta d'Esercizio e della richiesta di Attestazione annuale in modalità telematica, attraverso l'applicativo della Regione Lombardia denominato MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) sul sito www.muta.servizirl.it .

ART. 8

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le nuove concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica hanno una validità massima pari a 12 anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione; la concessione relativa al posteggio dato in sostituzione ha una durata fino alla scadenza della concessione revocata.
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria.
3. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/2010 e del punto b) dell'art.8 del Documento Unitario della Conferenza Unificata, le concessioni di posteggi in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso.

4. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le graduatorie di spunta.

CAPO II - SUDDIVISIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

Art.9

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

1. L'area destinata al mercato settimanale viene individuata in quella compresa fra le vie PIAVE e ISONZO.
2. Ogni posteggio posto all'interno dell'area attrezzata ha la possibilità di collegarsi alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

Art. 10

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa nei seguenti settori:

Settore A: Alimenti, frutta e verdura e coltivatori diretti (ALIMENTARI)

Settore B: Oggetti di vestiario, Scarpe, pelletteria, Piante e fiori, Casalinghi, attrezzature per il giardino, Musicassette, piccoli animali (uccellini, pesci rossi, ecc..), altre voci non rientranti nelle precedenti.(NON ALIMENTARI)

Settore C: area pedonale ove è ottenibile autorizzazione ad esporre e pubblicizzare prodotti commerciali non immediatamente amovibili e a consegna differita (NON ALIMENTARI) . In questo settore è ammessa la vendita di giornali e riviste da parte di edicolanti autorizzati alla vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa, l'occupazione con espositori non dovrà superare 1 mq.;

2. L'ubicazione ed il numero dei posteggi relativi ai sopracitati settori è la seguente:

Settore A: Nr. 38 posteggi di cui Nr. 3 Posteggi per coltivatori diretti;

Settore B: Nr. 109 posteggi; di cui 1 destinato all'attività con il sistema del battitore;

Settore C: Area centrale dell'area mercato come idoneamente delimitata;

3. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore ove è ubicato il posteggio.
4. Il provvedimento di concessione del posteggio indicherà per lo stesso il vincolo di cui al punto precedente.
5. Sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al SUAP, sarà disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.
6. Al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbanistico e un'offerta commerciale di qualità, sono fissate le seguenti limitazioni: relativamente agli articoli commerciali, è esclusa la vendita dei seguenti prodotti:
Stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexy shop e prodotti chimici.
7. E' tassativamente esclusa anche la vendita di indumenti e oggetti di qualsiasi tipo, materiale e foggia, sui quali siano impresse e riprodotte frasi e immagini lesive del decoro, delle fedi religiose, delle appartenenze culturali ed etniche.

Art. 11

RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI

1. Nell'ambito del mercato è riservata agli imprenditori agricoli, soggetti individuati dal D.Lgs. n.228 del 18/05/2001, la quota del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e per i prodotti ortofrutticoli, per un totale di nr. 3 posteggi.

2. I posteggi destinati ai produttori agricoli, se non sono utilizzati, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli, o, in subordine, ad altri operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari.
3. I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 19, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28, comma 15 e 30, comma 4, del DLGS 114/1998.
4. L'assegnazione della concessione è rilasciata per la durata di 12 anni.

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO **CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA**

Art. 12 **DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi avranno un fronte espositivo avente lunghezza non inferiore a mt. 5 e non superiore a mt.11, altresì non potranno avere una profondità superiore a mt. 5.
2. Sono fatti salvi i casi di superfici superiori o di minore ampiezza autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
3. I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio di ml. 0.50, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.
4. Quanto sopra riportato sarà meglio indicato nell'apposita planimetria.

Art. 13 **CALENDARIO ANNUALE**

1. Il Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui all'art.6 fissa il calendario annuale per l'anno seguente.
2. Il mercato settimanale si effettua, di regola, tutti i venerdì dell'anno.
3. Nel caso in cui il mercato cada in un venerdì festivo, lo stesso potrà essere anticipato al giorno precedente, qualora sia stato previsto nel calendario annuale.
4. E' vietata l'istituzione di mercati e fiere che si svolgono in giornate domenicali o festive; è altresì vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua; i mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati.
5. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 14 **ORARIO DI VENDITA**

1. Gli orari ordinari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dall'organo competente in relazione agli indirizzi previsti dall'Art. 111 della L.R. n. 6/2010. Limitazioni temporali possono essere stabiliti con ordinanza sindacale nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.
2. L'orario di vendita è stabilito:
 - non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 13.30
 - Il posteggio dovrà essere occupato dal suo titolare a partire dalle ore 06.00 ed entro le ore 08.00.
 - La Spunta inizia alle ore 08.00
 - La fine delle operazioni di vendita, lo smontaggio dei banchi e la liberazione del posteggio, non deve protrarsi oltre le ore 14.30

3. Entro tale termine i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.
4. L'occupazione del settore C dovrà avvenire, da parte dei soggetti autorizzati, entro le ore 06.30 e non oltre le ore 13.30, salvo diversa prescrizione stabilita dal titolo abilitante l'occupazione.
5. Per la violazione delle disposizioni relative agli orari di vendita, si applica la sanzione stabilita dall'art. 112 della legge regionale n.6/2010.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 15 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) - su posteggi dati in concessione per 12 anni;
 - b) - su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono definite dagli Art.28 del Dlgs 114/1998 e art 21 LR 6/2010.
3. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altro socio lavoratore, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
4. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare, il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2010.

Art. 16 AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitale regolarmente costituite o a cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale.
3. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: la concessione e l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo, come specificato nel successivo art.33.

Art. 17 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo aver espletato la procedura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n.6/2010,

nonché da quanto previsto nel documento unitario e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.X/5345 del 27 giugno 2016.

2. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande.
3. La domanda di assegnazione dei posteggi deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, nel rispetto delle modalità previste dal bando stesso e deve contenere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale
 - b) la ragione sociale e la sede legale in caso di società o cooperative
 - c) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
 - d) il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010, per i posteggi riservati al settore merceologico alimentare
 - e) l'eventuale possesso di attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n.6/2010
 - f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio
 - g) i dati identificativi di eventuale altra autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato
 - h) il settore o i settori merceologici di vendita
 - i) il domicilio (indirizzo di posta certificata) cui far pervenire le comunicazioni relative al procedimento
 - l) di aver provveduto a versare regolarmente tutte le rate eventualmente dovute quale tassa di occupazione del suolo pubblico per l'utilizzo di posteggi del mercato settimanale di Cassano Magnago. Il presente requisito è essenziale per la partecipazione al bando, l'assenza o la dichiarazione mendace della sussistenza comporta l'esclusione dalla procedura.
4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, utilizzando il portale telematico del SUAP, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e con le modalità stabilite con provvedimento del Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative.
5. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di un numero di concessioni superiore a quello previsto dalla normativa regionale vigente in materia (n. 3).
6. Nel caso in cui i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà assegnato ad ogni operatore il posteggio per il quale lo stesso ha espresso la preferenza, in sede di istanza di partecipazione al bando.
7. Nell'ipotesi in cui il posteggio, per il quale è stata espressa preferenza, sia già stato assegnato ad operatore, classificatosi in posizione migliore in graduatoria, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere un diverso posteggio, e così di seguito in ordine di graduatoria sino all'esaurimento dei posteggi messi a bando.
8. Nell'ipotesi in cui l'operatore classificatosi in graduatoria, rinunciasse al posteggio assegnatogli o comunque non individuasse un ulteriore posteggio di suo gradimento, si procederà con l'ulteriore operatore classificatosi subito dopo in graduatoria, e così di seguito sino ad esaurimento dei posteggi messi a bando o degli operatori classificatisi in graduatoria.
9. Le miglierie di superfici ai titolari di posteggio delle file, in cui sono presenti posteggi liberi, sono ammesse previa verifica:
 - a) esistenza di interesse al trasferimento all'interno del medesimo settore merceologico dei soggetti che risultano aggiudicatari di altro posteggio;
 - b) esistenza di richieste di assegnazione in graduatoria per altri posteggi dello stesso settore merceologico;
 - c) esistenza di richieste di assegnazione in graduatoria per altri posteggi di altro settore merceologico. In questo caso si procederà alla trasformazione del posteggio nel settore merceologico con richieste di assegnazione previo slittamento dei posteggi della fila in modo da garantire la continuità tra i settori alimentare e non alimentare;

10. Le verifiche e gli adempimenti conseguenti per addivenire all'assegnazione definitiva del posteggio dovranno essere posti in essere nell'ordine sopra indicato.

Art. 18

CRITERI ASSEGNAZIONE POSTEGGI E GRADUATORIA

1. La redazione della graduatoria è effettuata per posteggio sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande;

b) si attribuisce un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva oppure il DURC.

2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 1.
4. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui ai commi precedenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
6. L'autorizzazione al commercio riporterà gli estremi della concessione del posteggio. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione degli estremi della concessione del posteggio non sono valide.

Art. 19

CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI AGLI AGRICOLTORI E GRADUATORIA

1. In base alla vigente disposizione dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dell'articolo 28 comma 15 del decreto legislativo n.114/98 l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta inviata dall'interessato al Comune e deve contenere i seguenti dati:
 - Generalità complete del richiedente e ubicazione dell'azienda agricola.
 - Numero d'iscrizione al registro imprese in qualità di imprenditore agricolo.
 - Tipologia dei prodotti che si intende vendere e somministrare.
 - Periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere su base semestrale o annuale.

2. La concessione annuale del posteggio ha validità fino al 31 dicembre indipendentemente dalla data del rilascio.
3. In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:
 - a) -Maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti).
 - b) -Maggiore anzianità d'iscrizione al registro imprese in qualità di imprenditore agricolo (03 punti).
 - c) -minor distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato (03 punti).

Art. 20

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile dell'Area competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; con obbligo di rifondere il danno procurato.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione.
4. Qualora tali violazioni siano commesse da operatori in possesso di autorizzazione rilasciata da altro Comune si provvederà ad inviare a detto Comune una nota informativa dell'avvenuta violazione.
5. Il Responsabile dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative, visti gli avvisi delle relative procedure, provvederà con atto motivato alla revoca delle autorizzazioni per il commercio su area nei seguenti casi:
 - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare, infortunio o altro particolare motivi che necessitano di nulla osta preventivo rilasciato dagli uffici competenti;
 - qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi
 - Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale.
 - In caso di subingresso se entro quattro mesi non viene presentata SCIA da parte del subentrante.
 - In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata SCIA di subingresso da parte degli eredi.
6. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio, comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.

Art. 21

SCADENZA, REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio, in caso di rinuncia formale del titolare, di decadenza e di revoca.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato.
3. In caso di revoca l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata.
4. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore.
5. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative, che ne cura anche la notifica all'interessato.

Art. 22

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. La certificazione medica deve essere inoltrata all'ufficio protocollo del Comune entro dieci giorni dalla data del suo rilascio.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere comunicata all'interessato dal Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative.
3. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:
 - a) Mancato pagamento di due rate delle tasse previste dall'art. 30 del presente regolamento;
 - b) Cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso;
 - c) Revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
4. Il commerciante su area pubblica, che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio per i casi sopra elencati (escluso il punto 1), non può ottenere altre concessioni di posteggi nei mercati del Comune, se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.
5. Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
6. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, lettera *b*) della legge regionale.
7. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso il provvedimento di revoca.

Art. 23

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:
 - mancato pagamento nei tre mesi successivi la scadenza della rata non versata della tassa di occupazione di suolo pubblico, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi dalla scadenza della rata precedentemente non versata; il periodo potrà

essere ridotto ad un mese qualora venisse installato un sistema di acquisizione dati, di monitoraggio delle informazioni di commercio su area pubblica e di controllo di accesso all'area mercatale, che consenta l'identificazione dell'operatore e della sua posizione.

- Vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
 - Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato che risulti accertato dagli organi di Polizia intervenuti.
2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza dal Responsabile d'Area competente fino ad un periodo massimo di sei mesi.
 3. La concessione è altresì sospesa per un massimo di 1 giornate di mercato nei seguenti casi:
 - violazioni delle norme sull'occupazione del posteggio previste dall'art. 37 e da ogni altra normativa in merito;
 - abbandono dell'area prima dell'orario previsto, salvo giustificato motivo;
 - occupazione dell'area oltre l'orario previsto;
 - turbamento dell'ordine pubblico all'interno dell'area di mercato;
 - vendita di prodotti alimentari avariati;
 - carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria dell'ATS Insubria;
 - mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi.

Art. 24

TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

1. Prima di avviare la procedura di assegnazione dei posteggi mercatali liberi, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio Area Attività Istituzionali ed Amministrative previo verifica del rispetto del settore merceologico del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - maggior anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - maggior anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - maggior anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Area Attività Istituzionali ed Amministrative e pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni interi e consecutivi.
5. Al termine di tali operazioni lo Sportello Unico per le Attività Produttive individua quali posteggi rimangono liberi. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo aver espletato preliminarmente le procedure di cui agli artt. 17 e 18.

Art. 25
SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi il posteggi, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "Accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "Prende Atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alla originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative.
5. La durata delle concessioni rimane invariata.
6. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 26
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Per effetto dell'art 25 della legge regionale n. 6/2010, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile.
3. All'atto del subentro l'operatore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del presente regolamento e di tutte le Leggi vigenti in materia.
4. Al subentrante è assegnato il posteggio già utilizzato dal cedente e il trasferimento dell'azienda deve avvenire solo per la stessa tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari ed il subentrante può porre in vendita solo prodotti appartenenti a questa tipologia merceologica.
5. Nel caso di cessione del posteggio ad altro operatore in violazione delle disposizioni del presente articolo, nonché dell'art .25 della legge regionale n.06/2010, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 27
VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'operatore concessionario di posteggio risulta essere assente dal mercato se entro le ore 08.00 non ha occupato l'area a lui data in concessione.
2. L'assenza è rilevata dall'Ufficio competente alle ore 08.00.
3. Gli addetti al servizio Polizia Locale compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:
 - gli operatori assenti
 - gli operatori in ritardo a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
 - gli operatori non titolari di posteggio, che si siano presentati per l'assegnazione giornaliera;

- gli operatori non titolari di posteggio, che si siano presentati ma che non abbiano trovato posteggi liberi nel settore di appartenenza;
 - le infrazioni rilevate ed i provvedimenti adottati;
 - eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze;
 - qualsiasi altra annotazione o provvedimento riguardante il mercato
- 4) Copia del rapporto deve essere trasmessa al Servizio SUAP.
 - 5) Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
 - 6) Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
 - 7) In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 28

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTEGGI LIBERI E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (SPUNTA)

1. *I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze alla spunta nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione, appartenenti allo stesso settore di cui all'art. 10.*
2. *In presenza di posteggi del settore alimentare non occupati al termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1, gli stessi verranno assegnati ai produttori agricoli presenti.*
Come ultima fase della procedura di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, i posteggi posti a confine tra i settori alimentare e non alimentare, verranno assegnati in spunta indifferentemente, ai titolari di autorizzazione ad esercitare commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare.
3. *A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.*
4. L'operatore non è considerato presente se rinuncia all'assegnazione.
5. Non è ammesso a queste operazioni chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.
6. A coloro che, essendosi presentati entro l'orario previsto nel comma precedente, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi nel settore di appartenenza, è riconosciuta la presenza, nella formazione della graduatoria.
7. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
8. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggio vacanti nelle fiere e nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.
9. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.
10. All'assegnazione temporanea procede, sulla base dei criteri su indicati, personale dell'ufficio comunale appositamente comandato, che curerà anche la tenuta del registro delle presenze alle assegnazioni temporanee, nonché la vigilanza generale sul mercato.
11. Il numero di presenze è attestato dal Responsabile dell'Ufficio comunale preposto alla vigilanza generale sul mercato a mezzo del Registro di cui al precedente comma.

12. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è effettuata giornalmente alle ore 08.00.

Art. 29 GRADUATORIA DI SPUNTA

1. Per il trasferimento del mercato, ai fini delle variazioni riguardanti le concessioni, e, in ogni caso, per la determinazione dei diritti di priorità, è redatta la graduatoria annuale degli operatori e di coloro che hanno partecipato all'assegnazione giornaliera, risultante dai rapporti della polizia annonaria.
2. Nelle graduatorie sono riportate:
 - le presenze nel corso dell'anno
 - l'anzianità pregressa
 - il punteggio complessivo
3. Le graduatorie sono pubblicate all'albo del mercato entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione; l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi 15 giorni.

Art.30 TASSA E SPESE PER OCCUPAZIONE

1. La tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti su aree pubbliche è determinata dal Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, sentito il parere della commissione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'importo che ciascun commerciante deve pagare è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata, deve essere corrisposto in rate semestrali anticipate, entro i primi 30 giorni di ogni semestre.
3. Ogni posteggio è attrezzato di apposite strutture per l'allacciamento all'energia elettrica ed all'acqua corrente.
4. La tariffa versata dagli operatori del mercato settimanale per l'occupazione dei posteggi è da intendersi comprensiva dei consumi di cui al punto precedente.
5. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 20 giorni, la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
6. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.
7. Il responsabile competente, che riscontra il mancato o non integrale pagamento della tassa dovuta, predispone l'avvio del procedimento, che sospende la validità della concessione e fissa un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione prevista. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione della titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata.

I

Art. 31 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. E' fatto obbligo ai concessionari dei posteggi di provvedere ogni giorno, al termine dell'attività, alla raccolta dei rifiuti in appositi sacchi ed al deposito degli stessi nel luogo indicato, così da accelerare ed agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto. Per la raccolta differenziata, i rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori, se presenti, evitando di accatastarli al suolo.

2. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti i commercianti su aree pubbliche dovranno corrispondere alla società SIECO srl il previsto canone con le modalità determinate dal competente organo.
3. Nei mercati straordinari, ritenendo tali quelli il cui svolgimento avviene in giorni diversi dal venerdì feriale, nel caso in cui la società incaricata per lo smaltimento dei rifiuti non svolga il proprio servizio, ciascun operatore provvederà allo smaltimento dei rifiuti prodotti.
4. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate, comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti.
5. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo, nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti. La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta agli uffici competenti alla riscossione, dall'operatore prima di effettuare l'occupazione, congiuntamente al deposito cauzionale della tassa rifiuti calcolato in proporzione all'importo annuale.

Art. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Si applicano le sanzioni amministrative ed accessorie stabilite dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (e s.m.i.) e dall'art.29 del DLG.114/1998, con le procedure per queste previste, nei seguenti casi:
 - a) l'esercizio del commercio senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) le violazioni alle limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o il prolungamento dell'attività commerciale per oltre trenta minuti rispetto alle prescrizioni di tempo stabilite;
 - d) Violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi i tempi e le modalità di sosta del commercio itinerante;
 - e) l'esercizio del commercio senza la carta d'esercizio e relativa attestazione annuale, limitatamente ai casi in cui vige tale obbligo e nei casi di mancato aggiornamento entro 90 giorni dalla modifica dei dati, in essa presenti;
 - f) le occupazioni abusive con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione.
 - g) violazioni delle disposizioni in materia di orario.
2. Per le violazioni di seguito elencate:
 - Vendita di prodotti non inerenti alla tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
 - Estensione oltre il limite consentito pari e/o inferiore all'eccedenza di cui alla lettera b) del presente comma;
 - Sosta nei viali di uscita e di entrata tra le ore 8.00 e le ore 18.00;
 - Occupazione stalli liberi limitrofi di altri operatori;
 - Omessa pulizia dei posteggi e/o violazione delle norme per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00, mentre per le violazioni di tutte le rimanenti disposizioni del presente Regolamento e delle conseguenti Ordinanze emesse dal Sindaco o dal responsabile d'Area competente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro ad euro 500,00.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali le norme statali e regionali prevedano sanzioni si applicano le sanzioni da queste previste secondo le procedure per queste stabilite. (art 29 del D Lgs.114/1998).
5. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81.
6. Al Responsabile dell' Area Polizia Locale sono attribuiti gli atti di carattere sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 non ricompresi espressamente dalla legge o statuto comunale tra le funzioni di carattere amministrativo.

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 33

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: la concessione, l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo, aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo.
2. Durante lo svolgimento dell'attività è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.
3. L'operatore che esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione e/o Scia, è soggetto alle sanzioni previste dall'art.27, comma 5, della L.R. 6/2010, mentre se sprovvisto della carta d'esercizio e/o relativa attestazione annuale, è punito secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 7 della citata legge regionale.
4. Nel caso in cui, durante le operazioni di vendita, l'operatore addetto non esibisca o non sia in grado di esibire temporaneamente i documenti di cui al precedente comma, fornendo comunque prova di essere titolare di regolare autorizzazione commerciale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.32.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, consegue sempre l'obbligo di presentare all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notifica dell'addebito, i documenti non esibiti all'atto del controllo. In caso contrario, scatteranno i relativi controlli d'ufficio e le relative contestazioni, ove accertate irregolarità.

Art. 34

POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

1. Gli operatori commerciali possono utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni eventualmente in essa precisate, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle disposizioni comunali relative ai tipi merceologici dei posteggi.
2. L'occupazione dell'area è limitata alle dimensioni stabilite nella concessione; non devono essere ingombrati gli spazi ed i corridoi di passaggio tra banco e banco, indicati nella planimetria del mercato.
3. Al fine di garantire una circolazione pedonale sicura, è vietato all'interno dell'area mercatale, la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

4. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee, sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano, per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, parte integrante dell'azienda.
5. L'automezzo deve essere posizionato alle spalle del banco e tassativamente all'interno del posteggio. Per i posteggi che hanno una profondità inferiore a metri 3.50, non sussiste l'obbligo di insediamento con il mezzo.
6. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
7. Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
8. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2.20 dal suolo misurata nella parte più bassa ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi e non può sporgere di oltre 150 cm dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato; è vietato appendere le merci oltre la linea del banco.
9. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
10. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.
11. In caso di nevicata l'operatore ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il proprio posto e l'area di pertinenza.

Art. 35

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti nel mercato e nelle fiere debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2 dell'Ordinanza stessa.

Art. 36

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione dei prezzi di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 37

LIMITI E DIVIETI PER I CONCESSIONARI

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, nella giornata di venerdì è vietato nelle aree circostanti, fino a 500 metri di distanza dalla sede del mercato.
2. Nell'area del mercato e delle fiere è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori destinati a trasporto merci ed attrezzature. I veicoli, se estranei al posteggio, devono essere allontanati prima dell'orario fissato per l'inizio della vendita.
3. Durante l'orario di vendita sono vietati, all'interno dell'area:

- la fornitura di merce ai banchi attraverso automezzi;
 - la distribuzione di volantini di propaganda, ad eccezione delle comunicazioni sindacali di categoria, che interessano gli operatori;
 - l'occupazione del settore C, da parte dei soggetti autorizzati, tale da impedire il transito pedonale attraverso lo stesso;
 - l'uso di apparecchi sonori di qualsiasi tipo. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Il richiamo alla clientela deve essere contenuto entro limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta ai consumatori;
 5. tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato;
 6. usare generatori di corrente.
 7. All'interno dell'area di mercato è fatto assoluto divieto di:
 - a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
 - b) vendere merci diverse da quelle previste per il settore merceologico di appartenenza;
 - c) adottare sistemi di vendita che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
 - d) vendere generi infiammabili, accendere fuochi, nell'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
 - e) detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
 - f) fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza autorizzazione; utilizzare generatori di energia elettrica.
 - g) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua e elettriche;
 - h) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Competente;
 - i) occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
 - j) lasciare animali liberi
 - k) accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 38

SOPPRESSIONE, SPOSTAMENTO DELLA SEDE E DEL GIORNO DEL MERCATO

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal comune per:
 - motivo di pubblico interesse;
 - cause di forza maggiore;
 - limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene, nell'ordine, con i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza effettiva sul posteggio
 - anzianità di presenza effettiva sul mercato
 - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
 - dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, delle risultanze dei registri o altre fonti documentali agli atti degli uffici comunali e in base alla documentazione che gli operatori faranno pervenire agli uffici stessi.
6. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.
7. Sulle istanze il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Art. 39 **MERCATI STRAORDINARI**

1. Lo svolgimento dei mercati straordinari può essere programmato solo nel mese di dicembre, nel periodo pasquale od in occasione di particolari eventi.
2. La partecipazione è riservata ai titolari di concessione ed agli operatori che hanno almeno dieci presenze nell'anno di riferimento, nel mercato.
3. Prima di iniziare l'assegnazione giornaliera, è possibile occupare i posteggi liberi, al fine di accorpate il mercato, sulla base delle indicazioni del personale addetto al controllo.
4. Ai mercati straordinari si applica, per il resto, la disciplina prevista per il mercato settimanale.
5. Le richieste di svolgimento delle edizioni straordinarie descritte nei punti precedenti e/o il prolungamento dell'orario di svolgimento dei mercati, devono essere presentate all'Ufficio Area Attività Istituzionali ed Amministrative almeno 45 giorni prima della data di svolgimento. Le richieste devono essere corredate dalla dichiarazione di adesione alle iniziative con l'impegno a parteciparvi, sottoscritta da almeno l'80% degli operatori.
6. L'Amministrazione comunale, sentita in merito la Commissione consultiva, autorizza lo svolgimento dei Mercati Straordinari, i loro orari e le modalità di svolgimento.
7. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell'impegno sottoscritto di cui al comma 4, salvo la presentazione di adeguate e certificate giustificazioni, comporterà in ogni caso il pagamento delle spese di pulizia dell'area e produrrà il diniego, per un anno, alle eventuali richieste di rilascio autorizzazioni per altre edizioni straordinarie.

CAPO VI - BATTITORE

Art.40 **Svolgimento dell'Attività con il Sistema del Battitore**

1. Ai sensi e per effetti dell'art 26 della L.R 6/2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune individua numero 1 posteggio da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore", assegnando per lo svolgimento di quest'attività, un posteggio libero per rinuncia.
2. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", sono assegnati a detti operatori, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
3. L'assegnazione è operata dal responsabile del SUAP. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio, per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi, l'area potrà essere recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato negli articoli 17 e 18 del presente regolamento.
4. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

CAPO VII POSTEGGI ISOLATI

ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'amministrazione Comunale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consultiva, determina i posteggi singoli, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali precisandone: il periodo di occupazione, la localizzazione e la tipologia merceologica.
2. L'esatta dislocazione e la dimensione dei singoli posteggi sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente in relazione allo spazio disponibile, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria.
3. I posteggi non mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere occupati da chioschi, da banchi o da autoveicoli attrezzati per la vendita.
4. Per la disciplina inerente le modalità di utilizzo dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti Titoli del presente Regolamento in quanto compatibili.
5. I posteggi sparsi individuati sul territorio comunale, con le relative localizzazioni e tipologie merceologiche, sono i seguenti:

Num.	mq	TIPOLOGIA STRUTTURA E PERIODO OCCUPAZIONE	SETTORE MERCEOLOGI- CO	UBICAZIONE
1	Mq. 25,75	Chiosco n.1 - permanente	Non alimentari fioristi	Piazzale Cimitero
2	Mq. 25,75	Chiosco n.2 - permanente	Non alimentari fioristi	Piazzale Cimitero
3	Mq. 32	Mezzo mobile -n. 1 giorno alla settimana	Alimentari (frutta-verdura)	Via Marinetti

6. I Posteggi, disciplinati dal presente Titolo, possono essere momentaneamente eliminati e/o trasferiti in altre aree dal Responsabile del Settore competente per causa di forza maggiore o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni, autorizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 42 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali sono assegnati per la durata di 12 (dodici) anni tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e regionale e di quanto stabilito dal documento unitario e come indicato negli articoli 17 e 18 del presente regolamento, sia nel caso si tratti di posteggio di nuova istituzione sia nel caso si tratti di riassegnazione per scadenza della concessione in essere.

CAPO VIII - COMMERCIO ITINERANTE

Art.43

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività, secondo la procedura predisposta dal Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa.
2. Nella domanda in bollo il richiedente dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale
 - b) nel caso di società o cooperativa, la ragione sociale, partita IVA e sede legale della stessa
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
 - d) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - e) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
 - f) domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al procedimento.
3. Alla domanda l'interessato allega:
 - a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità
 - b) fotocopia carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
 - c) SCIA mod.A con relative schede ed allegati in caso di commercio di generi del settore alimentare e/o attività di somministrazione.
4. In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. n. 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.
5. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
6. In caso di cambiamento dei dati presenti nell'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvederà al suo aggiornamento senza rilasciare un nuovo titolo.

Art. 44

DISPOSIZIONE PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 ed all'art. 28, D.Lgs. 114/98, o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della D.Lgs. 228/2001, su qualsiasi area pubblica.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione delle merci esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'automezzo dovrà possedere le caratteristiche previste dall'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.
6. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 60 minuti.
7. Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
8. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
9. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 ed art.21, c.6, della LR 6/2010, permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei

locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs. 114/98.

10. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato settimanale o la fiera per un'area ricompresa entro i 500 ml. dall'area di mercato così come individuata dall'art. 9.

ART.45

LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

1. *L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nei successivi punti, è consentito ai produttori agricoli ed agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche sia di tipo itinerante (tipo b) sia con posteggio (tipo a) limitatamente alle giornate in cui non siano titolari di posteggi mercatali.*
2. *Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria per i prodotti del settore merceologico alimentare, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.*
3. *L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e, limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 9,00 alle ore 24,00. La merce deve obbligatoriamente essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.*
4. *Le soste sono limitate, di norma, al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora. Trascorso tale tempo, il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto. E' altresì vietato effettuare la vendita a meno di m.250 da altro operatore itinerante.*
5. *Considerato l'assetto urbanistico della città di Cassano Magnago, tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta ed il traffico nel territorio comunale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di eventi e manifestazioni, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato sulle carreggiate delle seguenti vie di scorrimento:
via Marconi,
via Aldo Moro,
via IV Novembre,
piazza XXV Aprile,
via V Giornate,
piazza Libertà
via G. Verdi,
via Venegoni,
via Garibaldi,
via Buffoni,
via San Pio X,
via Gasparoli,
via Bonicalza (dal centro di Cassano Magnago fino alla S.P. 22)
e via De Gasperi.*
6. *Il divieto di cui al punto precedente è esteso alle piazzole di sosta, alle banchine ed ai parcheggi posti lungo le vie e piazze sopra evidenziate.*
7. *Ed è inoltre vietato:
a) nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di culto (es. chiese, cimiteri e simili);
b) in aree del territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve ed in tutti gli altri casi dove la fermata e la sosta sono vietate dal Codice della Strada;*

- c) in aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, rotatorie, semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa;
- d) durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, anche temporanee, ad una distanza minima di almeno 500 metri dal centro del mercato o fiera;
8. In occasione della festività ed eventi ricorrenti: dal 13 al 14 febbraio (San Valentino), dal 7 all'8 marzo (Festa della donna), dal sabato alla domenica di maggio in occasione della Festa della mamma, dal 27 ottobre al 2 novembre (periodo di commemorazione dei defunti) è vietata la commercializzazione in forma itinerante di fiori e piante su tutto il territorio comunale.
9. In ogni modo è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
10. E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
11. E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita.
12. Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale, o parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
14. Le variazioni delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni del presente regolamento.

CAPO IX – FIERE

Art. 46

ISTITUZIONE DELLE FIERE

- 1 - L'istituzione delle Fiere è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
- a) le aree destinate alla fiera,
 - b) il numero dei posteggi,
 - c) caratteristiche strutturali (superficie dell'area e dei posteggi)
 - d) disciplina degli orari (orario per assegnazione posteggio, per inizio attività di vendita etc.)
 - e) il periodo di svolgimento ed ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
- 2 - L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
- 3 - Nei casi di urgenza, lo spostamento può essere disposto dal Responsabile del Settore competente.
- 4 - Ai sensi della legge regionale, le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 5 - Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le modalità di utilizzo dei posteggi dei mercati e le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.

6 - In occasione delle manifestazioni fieristiche si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede

fissa, ubicati nell'area interessata, di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

7 - Nelle fiere di durata fino a 2 giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione.

Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

8. La gestione organizzativa della Fiera e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposito provvedimento, a soggetti privati. L'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal comune.

Questi ultimi dovranno presentare annualmente al Comune relazioni sull'attività in programma e svolta.

Art. 47

VALORIZZAZIONE A SALVAGUARDIA DELLE FIERE IN AREE A VALENZA STORICA

1 - Nelle Fiere che si svolgono in aree avente valore storico, artistico ed ambientale, è facoltà

dell'Amministrazione comunale vietare l'uso di veicoli come punti vendita e/o supporto dell'attività stessa, fatti salvi gli autonegozi alimentari, stabilire l'uso di strutture in grado di integrarsi con il contesto architettonico/ambientale e stabilire limitazioni dell'assortimento merceologico al fine di valorizzare l'area stessa.

2 - L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista

da € 80,00 a € 480,00. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza,

allontana l'operatore e lo invita ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi a quanto stabilito per l'edizione successiva della fiera. In caso contrario verrà considerata decaduta la concessione.

Art. 48

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – MODALITA'

1 - Tutte le disposizioni riguardanti l'assegnazione dei posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente Capo, in quanto compatibili.

2 - Nel caso di fiere in essere, i cui posteggi sono assegnati annualmente, fino al 7 maggio 2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nell'ambito della stessa fiera.

3 - Dall'8 maggio 2017 la concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica. I criteri di priorità indicati nei bandi, che di volta in volta verranno emanati, dovranno tenere conto della maggiore professionalità dell'impresa (comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese) dai criteri di qualità correlate alla merceologia ed alle strutture utilizzate e per il 40% del punteggio all'anzianità acquisita nel posteggio cui si riferisce la selezione.

4 - L'espletamento della procedura avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale nonché da quanto indicato nel documento unitario.

5 - La durata delle concessioni sarà di 9 anni.

6 - Ad uno stesso soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera più di 2 posteggi per lo stesso settore merceologico, come indicato nel documento unitario.

7 - Gli operatori, interessati all'assegnazione di posteggi in Fiera, devono inviare al Comune regolare istanza, nei termini indicati nel bando, utilizzando l'apposita modulistica che comunque dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) I dati anagrafici e il codice fiscale (P.IVA) del richiedente
- b) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare
- c) Numero telefonico
- d) La denominazione della fiera
- e) L'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata
- f) Il numero del posteggio richiesto e la superficie
- g) Il numero del posteggio eventualmente occupato nelle edizioni precedenti
- h) L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione o affitto di azienda
- i) Documentazioni suppletive e ogni altra informazione e dichiarazione ritenute utili per impegnarsi al rispetto di eventuali indicazioni poste dall'Amministrazione nel bando.

8 - Anche gli assegnatari dei posteggi dovranno comunque presentare la domanda di partecipazione all'edizione della fiera, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, indicando la eventuale richiesta di miglioria.

9 - La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del protocollo Generale se presentate direttamente o inviate tramite PEC . Le domande devono essere firmate digitalmente ed inviate tramite PEC.

10. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

11 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.

12 - A parità di titoli, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta.

Qualora sussista ancora parità. Si procederà a sorteggio. I titoli di priorità sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione ed ai documenti allegati, fatti salvi i diritti acquisiti.

13 - La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e le strutture utilizzate.

14 - Eventuali assenze per motivi di salute, gravidanza o infortunio, dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.

15 - Per mancato utilizzo del posteggio assegnato per due edizioni consecutive della stessa fiera, salvo i casi di assenza giustificata, il Comune revoca la concessione.

16 - La mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti titolari di posteggi per tre anni consecutivi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.

17 - I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari entro l'orario stabilito dal Comune, verranno assegnati nell'ordine agli operatori assegnatari di posteggio che ne chiedano la miglioria, successivamente a quelli inseriti nella graduatoria di spunta secondo i criteri di cui ai precedenti punti.

18 - In caso di destinazione merceologica dei singoli posteggi, gli stessi verranno assegnati adottando i criteri di priorità di cui ai punti predetti.

19 - Come per i posteggi mercatali ed alle stesse modalità, è consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari.

20 - Alle fiere possono partecipare gli imprenditori agricoli nella misura dei posteggi loro assegnati.

Art. 49
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1 - Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.

Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune, seguendo l'ordine della graduatoria degli spuntisti per la quale va applicato il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto nelle precedenti edizioni, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

2 - L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione, qualora non si presenti dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni. L'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

3 - L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.

4 - Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo nel caso gli operatori consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.

5 - Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.

Art. 50
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1 - L'operatore che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2 - All'operatore è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

3 - L'ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze effettive e le altre presenze maturate nella fiera.

Art. 51
OBBLIGHI E DIVIETI

1 - E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione.

2 - Gli operatori assegnatari dei posteggi delle fiere, nonché gli spuntisti, sono tenuti inoltre ad osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti che regolamentano le modalità di svolgimento dei mercati di cui al Capo V.

3 - Per le sanzioni da comminare in caso di violazione agli obblighi sopra indicati, si rimanda a quanto indicato dal D. Lgs. 114/98 e dalla legge regionale ed a quanto nello specifico stabilito dal presente Regolamento.

Art. 52
ESCLUSIONE DALLA FIERA

1 - *Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dall'edizione successiva della fiera.*

2 - *Si considerano di particolare gravità:*

- *la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per l'occupazione alla fiera;*
- *l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzate;*
- *l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;*
 - *la subconcessione a terzi.*

Art. 53
CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Le aree di svolgimento delle fiere, in concomitanza con i giorni e gli orari di svolgimento vengono interdette al traffico veicolare con apposita ordinanza del Responsabile competente emanata ai sensi del vigente codice della strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

Art. 54
ESERCIZIO TEMPORANEO E FIERE NON CALENDARIZZATE

1. *Per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto:*

- *la vendita da parte di operatori commerciali su area pubblica*
- *l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.*

2. *La richiesta di svolgimento di queste manifestazioni temporanee deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione e deve contenere:*

- *le generalità del soggetto richiedente*
- *la data di svolgimento, il tipo di manifestazione e le modalità organizzative*
- *l'area che si intende occupare, il numero di posteggi e la loro dimensione, con indicazione precisa di quelli riservati agli operatori commerciali su area pubblica*
- *le tipologie di soggetti che saranno ammessi alla manifestazione e le tipologie di prodotti messi in vendita od esposizione*
- *gli oneri che saranno a carico dei partecipanti*
- *ogni altra informazione utile.*

3. *Dovrà essere richiesto il parere, da parte del Responsabile, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

4. *Il Responsabile nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione dovrà riportare:*

- *il giorno e gli orari di svolgimento*
- *le modalità di svolgimento*
- *gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria*
- *le tipologie di operatori che saranno ammessi*
 - *i prodotti che non dovranno essere venduti e/o esposti.*

5. *L'organizzatore degli eventi è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture utilizzate per la vendita.*

6 Ogni operatore che partecipa all'evento, è responsabile del corretto svolgimento della propria attività di commercio su area pubblica.

7 L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese

In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, saranno ammessi a partecipare solo operatori non professionali, fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso disponibile ai Responsabili d'Area Territorio e Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.
3. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'ente.

Art.56

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.

Art. 57

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione n. 52 del Consiglio Comunale in data 30/11/2016.
2. E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.